

Comune di

.....

.....

Alla cortese attenzione del difensore civico dott.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso di un privato cittadino alle dichiarazioni ICI.

Con nota del 3.5.2006, il Difensore civico del Comune di, dott., ha chiesto un parere per conoscere la legittimità di una istanza di accesso presentata da un privato cittadino volta ad ottenere la visione e, eventualmente, la copia delle dichiarazioni ICI. La richiesta di accesso è stata inoltrata dal cittadino ai fini della verifica della conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali e allo stato di fatto.

La Commissione ha già avuto modo di affermare che, relativamente al diritto di accesso avente ad oggetto imposte e tasse, i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la legge 241/1990 vuole garantire e che, quindi, esulano dall'ambito di applicazione di quest'ultima.

Oltretutto, nel caso in questione, la richiesta di accesso, essendo stata presentata per verificare la conformità delle dichiarazioni alle risultanze catastali, allo stato di fatto, appare impropria, perché risulta diretta semplicemente a effettuare un controllo sull'attività dell'amministrazione. Il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, infatti, non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

In particolare, il diritto di accesso ai documenti amministrativi non ha trasformato la pubblica amministrazione in una sorta di "banca dati" alla quale chiunque può accedere, dovendo comunque il richiedente l'accesso essere un soggetto portatore di interesse qualificato nei confronti del quale la mancata conoscenza di un atto, di cui egli è destinatario o che abbia ripercussioni sulla sua sfera giuridica, si pone come suscettibile di arrecare un danno o di pregiudicare la tutela.

Si aggiunga che, in merito ai requisiti necessari per ottenere in ogni caso l'accesso, l'interesse legittimante la richiesta di accesso deve essere personale e concreto, quindi non emulativo né riducibile a mera curiosità e ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, occorre che il richiedente sia titolare di una situazione comunque giuridicamente rilevante e, quindi, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, bisogna considerare che l'eventuale accesso alle dichiarazioni ICI comporterebbe la pubblicità di dati personali relativi a terzi contribuenti, quali i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero dei locali e, in riferimento a tali locali, i metri quadrati imponibili, l'imposta e l'importo da pagare, la cui conoscenza per il richiedente non appare necessaria in considerazione della mancanza di un proprio e serio interesse giuridico da curare o da

difendere. Infatti, i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono accessibili qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente: ipotesi questa comunque non ricorrente nel caso di specie.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso di un privato cittadino alle dichiarazioni ICI non possa essere accolta, perché contrastante con la tutela alla riservatezza dei terzi contribuenti, salvo che non ricorra un interesse giuridico concreto e tutelabile che la giustifichi.

Roma, 12 febbraio 2007

Ai Consiglieri comunali
.....
.....
Comune di
Piazza
.....

Oggetto: istanza di accesso ad atti e documento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

1. I sigg.ri, in qualità di consiglieri comunali ed ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990, hanno presentato, in data 14 agosto 2006, un'istanza di accesso alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena avente ad oggetto gli atti e i documenti relativi all'attribuzione di finanziamenti al Comune diper il sostegno dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della Fondazione), effettuati nel periodo 2001 – 2006. I documenti richiesti attengono alla fase istruttoria, di erogazione e di rendicontazione dei predetti finanziamenti. La Fondazione, con nota del 6 settembre 2006, lasciando impregiudicata ogni questione circa l'applicabilità della disciplina del diritto di accesso alle fondazioni, ha negato l'accesso ai predetti documenti atteso che nell'istanza non è specificato l'interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. Argomenta, poi, il legale rappresentante della Fondazione che il diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 241 del 1990, non può trasformarsi, come nel caso in esame, in uno strumento latamente ispettivo, volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Nonostante tale diniego, i consiglieri comunali, hanno presentato una nuova istanza, con nota del 3 novembre 2006, nella quale specificano che anche alla Fondazione di origine bancaria si applica la disciplina sull'accesso limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e che gli istanti, quali consiglieri comunali sono titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata dall'ordinamento. Ricordano, inoltre, che la disciplina speciale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali garantisce il loro "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" (articolo 43 d.lgs. n. 267 del 2000).

La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con nota del 17 novembre 2006, ha ribadito il proprio diniego affermando che l'istanza non è adeguatamente motivata con riferimento all'interesse concretamente fatto valere, non rilevando, a tal fine, il generico riferimento ad un interesse diffuso, la cui titolarità da parte dei consiglieri è, comunque, opinabile. Osserva, poi, il presidente della Fondazione che il riferimento alla disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali non è pertinente; infatti, il medesimo è esercitabile solo nei confronti degli uffici del comune, della provincia e delle loro aziende ed enti dipendenti, mentre la Fondazione Monte dei Paschi di Siena è una persona giuridica privata, la quale gode di "piena autonomia statutaria e gestionale" (articolo 2, d.lgs. n. 153 del 1999).

2. Nel caso in questione i due suindicati consiglieri del Comune di hanno chiesto ad una fondazione di origine bancaria, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di potere accedere agli atti ed ai documenti relativi all'attribuzione di finanziamenti al Comune di per il

sostegno dei propri programmi e progetti (articolo 3 dello statuto della Fondazione), effettuati nel periodo 2001 – 2006. I consiglieri a fondamento della propria istanza richiamano sia la disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo, sia la disciplina speciale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali di cui all'articolo 43 del d.l.gs. n. 267 del 2000.

Come è noto le normative invocate a sostegno della richiesta hanno presupposti soggettivi ed un ambito di applicazione oggettivo diversi. Infatti, la legge n. 241 del 1990 prevede che l'istante debba motivare la propria richiesta e dimostrare la propria legittimazione, ossia l'interesse personale, concreto ed attuale correlato ad una situazione protetta dall'ordinamento. Inoltre, l'accesso, esercitato ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, ha ad oggetto documenti amministrativi e non mere informazioni.

Il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede, invece, che i consiglieri comunali e provinciali possano acquisire dagli uffici del comune, della provincia, e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Tale diritto, proprio perché preordinato all'esercizio del proprio munus, non deve essere motivato e ha ad oggetto tutte le informazioni e notizie in possesso dell'amministrazione.

Nel caso in esame, gli istanti, nella veste di consiglieri comunali, non hanno ugualmente diritto di accedere ai documenti in possesso della Fondazione Monte dei Paschi di Siena trattandosi di una persona giuridica privata e non di in azienda o di un ente "dipendente" del Comune di; e quali privati cittadini non hanno diritto di accedere ai documenti richiesti, dal momento che non hanno precisato l'interesse e la situazione rilevante per l'ordinamento che si intende tutelate mediante l'istanza di accesso. Inoltre, l'ampiezza della richiesta, ossia tutti i documenti dal 2001 al 2006, inerenti le fasi istruttoria, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti erogati per il sostegno dei programmi e progetti del comune di, configura la medesima come preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività delle amministrazioni, vietato dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Si ritiene, pertanto, che correttamente la fondazione abbia negato l'accesso ai documenti precedentemente indicati.

Roma, 12 febbraio 2007

Alla Camera di Commercio, Industria,, Artigianato, Agricoltura di
.....
.....

OGGETTO: richiesta di parere su Regolamento procedimenti e accesso.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa" predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 12 febbraio 2007, vista la nota n. 20928 del 12 dicembre 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sulle modifiche all'articolo 52 del regolamento, visto l'art. 5 del regolamento interno, esaminati gli atti e udito il relatore

OSSERVA:

il regolamento recante "Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione amministrativa" predisposto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di era stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2003. A seguito della modifica dell'articolo 52, relativo alle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, del predetto regolamento, approvata con deliberazione della giunta camerale n. 81 dell'11 ottobre 2006, l'amministrazione ha provveduto a inviare il nuovo testo alla scrivente Commissione affinché esprima il proprio parere.

In particolare, l'articolo 52 aggiunge tra i casi di esclusione la lett. f) relativa agli accertamenti medico – legali e relativa documentazione. Al riguardo si rileva che tali documenti, contenenti dati sensibili, sono assoggettati alla disciplina del d.lgvo n.196/2003, che non prevede l'esclusione dall'accesso di tali documenti ma regola le modalità di comunicazione di tali dati tra soggetti pubblici e soggetti privati. Inoltre, qualora tali documenti contengano dati inerenti lo stato di salute dell'interessato, i medesimi sono sempre accessibili dal parte del titolare del dato stesso, anche nelle ipotesi in cui la loro acquisizione non sia collegata alla cura o all'esercizio del diritto di difesa; mentre ai richiedenti non titolari del dato si applica la normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali, che non prevede un regime di assoluta riservatezza dei dati inerenti lo stato di salute (art. 60).

Si ritiene, dunque, opportuno espungere dal testo il riferimento in esame.

Roma, 12 febbraio 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
Ufficio controllo sugli organi
00100 R O M A

Oggetto: richiesta di parere sull'accessibilità dei documenti relativi alla sospensione del Sindaco ai sensi dell'art. 142, D.lgs. n. 267/00.

Con nota del 5 dicembre 2006, prot. n. 15924/28, il Ministero dell'Interno ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto un'istanza di accesso ai documenti (inoltrata dal Prefetto di) concernenti il procedimento di sospensione dalla carica di Sindaco del Comune di ex art. 142, D.lgs. n. 267/00. L'istanza era stata formulata dall'avv., difensore del dr., Sindaco sospeso.

La prefettura specifica che il fascicolo al quale si chiede di accedere contiene la relazione svolta dalla commissione di inchiesta incaricata di far luce sui profili gestionali e amministrativi della casa da gioco di e che nella stessa sono riportati elementi di indagini penali in corso di svolgimento. Rileva quindi il Ministero che il D.M. n. 415 del 1994, recante disposizioni in materia di documenti amministrativi sottratti all'accesso faccia riferimento proprio a categorie del tipo di quelle contenute nel fascicolo oggetto di richiesta di accesso.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera m), sottrae all'accesso gli atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione di provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/90 (ora, D.lgs. n. 267/00, art. 142). Pertanto il Ministero ritiene di non poter evadere la richiesta di accesso, nemmeno disponendone il differimento, attesa l'impossibilità di indicarne l'eventuale durata. Infine rileva che le esigenze difensive del richiedente non sono da ritenersi compromesse, considerato che, qualora lo ritenga, il giudice adito dal dr. potrà ordinare l'esibizione della documentazione necessaria a fini istruttori. Su tale vicenda, l'amministrazione ha formulato richiesta di parere alla scrivente Commissione.

La Commissione rileva che il diniego di accesso al fascicolo personale oggetto della richiesta da parte del Sindaco sospeso dal mandato può ritenersi legittimo con riferimento a quei documenti che effettivamente ineriscano agli interessi presi in considerazione sia dall'art. 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90, che dal citato decreto ministeriale contenente la disciplina dei casi di esclusione. Per tali documenti, in effetti, il bilanciamento di interessi tra tutela dell'ordine pubblico e trasparenza dell'azione amministrativa appare risolto dallo stesso legislatore in favore del primo, almeno fintanto che permangano reali esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Sotto tale profilo, una volta concluse le indagini condotte dalla magistratura, non si rinvergono motivi per continuare ad escludere l'accesso ai documenti richiesti, atteso che essi appaiono necessari per tutelare i diritti del richiedente dinanzi alle autorità competenti.

Per la parte del fascicolo che non contiene documenti per i quali valgano le esigenze di cui sopra, viceversa, l'accesso dovrebbe essere consentito, avendo cura di omettere le eventuali parti di documento coperte da esclusione ai sensi della normativa riportata. La circostanza che l'autorità giudiziaria eventualmente adita possa ordinare l'esibizione dei documenti non esime, invero, l'amministrazione dall'effettuare una valutazione dei contrapposti interessi in gioco al fine di contemperarli adeguatamente.

Roma, 12 febbraio 2007

Al segretario comunale del comune

P.zza

.....

OGGETTO: richiesta di parere in ordine all'accessibilità alla corrispondenza interna qualificata come "riservata personale".

1. Con nota del 7 ottobre 2006, il segretario del Comune di ha esposto alla scrivente Commissione di avere ricevuto un'istanza di accesso da parte di un dipendente agente di Polizia municipale al quale, a seguito di un decreto prefettizio del 2002, era stata revocata la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Nella nota si specifica che l'istanza dell'agente ha ad oggetto "tutta la documentazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso alla Prefettura di in merito alla revoca della qualifica di pubblica sicurezza", al fine di tutelare i propri diritti.

Prosegue la nota affermando che nel decreto citato erano richiamati oltre ad una sentenza penale ed un parere dell'Avvocatura Distrettuale, una nota riservata personale con la quale il Sindaco aveva espresso parere favorevole alla revoca, sulla base di una relazione scritta del responsabile del servizio.

L'amministrazione comunale chiede, pertanto, un parere alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità di documenti del protocollo riservato, atteso che, ritiene l'amministrazione comunale, sembrerebbe sussistere l'interesse del destinatario del provvedimento ad accedere a tali documenti; d'altro canto, però, osserva l'amministrazione, la motivazione addotta a fondamento della richiesta, ossia la tutela dei propri diritti, non sembra sufficiente per consentire l'accesso, poiché l'istante non ha presentato ricorso e sono scaduti i termini per la presentazione di eventuali impugnative.

2. Rileva la Commissione che l'articolo 10 del D.l.gs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".

Tale disposizione prevede, dunque, che il presidente della provincia o il sindaco possano, provvisoriamente, sottrarre all'accesso i documenti ritenuti riservati per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Nella fattispecie in esame, peraltro, né risulta che sia stata adottata la richiesta "motivata dichiarazione del sindaco", relativa al divieto di esibizione, né è ipotizzabile qualificare "riservati" i documenti propedeutici all'adozione del provvedimento lesivo, dal momento che è proprio mediante la loro conoscenza che il destinatario del medesimo è in grado di conoscere l'iter logico seguito dall'amministrazione.

Si ritiene, pertanto, che la documentazione in questione possa essere accessibile, previa comunicazione ai controinteressati (sindaco e responsabile del servizio autore della relazione).

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di Campobasso

Fatto

Il Sig., membro del consiglio direttivo dell'amministrazione resistente, in data 3 novembre 2006 chiedeva di accedere alla documentazione relativa alla redazione del bilancio consuntivo per il 2005 nonché al verbale del Consiglio direttivo convocato per il 30 ottobre successivo.

In data 7 dicembre 2006 l'amministrazione concedeva il chiesto accesso, specificando che per l'estrazione di copia il richiedente avrebbe dovuto sostenere i costi di riproduzione fotostatica. Avverso tale provvedimento il ha presentato in data 4 gennaio 2007 ricorso a questa Commissione, lamentandone l'illegittimità nella parte in cui poneva a carico del ricorrente i suddetti costi di riproduzione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che la qualificazione dell'istanza formulata dal Sig. in termini di ricorso, per come previsto dagli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della l. n. 241/90 dalla l. n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fattispecie appena riferite, atteso che la richiesta del è stata evasa positivamente dall'amministrazione come risulta dall'allegato provvedimento del 7 dicembre 2006. Peraltro, questa Commissione rileva incidentalmente come il pagamento dei costi di riproduzione delle copie chieste dall'accedente sia a carico di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di Ariano Irpino

Fatto

Il sig. ha presentato al Comune di Ariano Irpino una serie di richieste di accesso riguardanti “accertamenti di presunte violazioni edilizie, di salvaguardia del patrimonio comunale ecc.”.

Il Comune di Ariano Irpino ha negato l’accesso affermando che “ il contenuto delle richieste presentate dalla S.V. configurano un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione e potrebbero apparire meramente emulative”.

Il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’accoglimento delle sue istanze di accesso.

Diritto

L’art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune .

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Lega Italiana per la lotta contro i Tumori

Fatto

Con istanza in data 22 novembre 2006, la sig., in proprio e quale legale rappresentante dell'Associazione Spazio Prevenzione onlus, ha chiesto, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'accesso alla seguente documentazione:

1. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa "Giornata Nazionale della Prevenzione Oncologica" ediz. 2003 e 2004 con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
2. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa 'Giornata Mondiale senza Tabacco' ediz. 2003 e 2004 con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
3. "resoconto e rendiconto dettagliato relativo all'iniziativa "Stati Generali Ammalati di Tumore" ediz. di Gallipoli 2003, con relativa documentazione comprovante i dati contabili (fatture, contratti, ecc.)";
4. "rendiconto dettagliato e stato dell'arte, relativamente all'iniziativa della Sezione Milanese della Lilt 'Cascina Rosa' (per ospitare i bambini in terapia e le loro famiglie) alla quale l'allora sezione lecchese ha partecipato 'regalando' il ricavato di un Concerto di Luciano Tajoli nel giugno 1996".

Con nota in data 21.12.2006, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori rigettava l'istanza affermando che "non si ritiene di dover consentire l'accesso alla documentazione richiesta, non sussistendo quell'interesse concreto ed attuale che, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, potrebbe giustificare. Infatti, nessuna delle ragioni addotte appare collegata con le iniziative di prevenzione oncologica promosse dalla LILT. Inoltre non è stata fornita la benché minima prova di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione richiesta né della correlazione logico-funzionale tra la cognizione degli atti e la tutela della Sua posizione giuridica. Venendo poi alla documentazione relativa all'iniziativa della sezione di Milano della LILT, denominata 'Cascina Rosa', si provvede all'invio della richiesta alla sezione in questione per le decisioni di sua competenza".

Avverso tale provvedimento la sig.raha presentato in data 12 gennaio 2007 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Come è noto, il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell'accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti: deve esistere cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto del diritto d'accesso (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 20-10-2005, n. 5879).

Nel caso di specie, manca, allo stato, l'attualità e concretezza dell'interesse della sig.ra

L'esistenza di contenziosi in atto con la Lega Tumori non giustifica di per sé l'esercizio del diritto di accesso: deve, infatti, esistere un preciso collegamento tra la documentazione richiesta e i contenziosi pendenti e tale collegamento non risulta indicato nel ricorso in esame.

Inoltre, come è noto, l'accesso non è consentito (come, invece, si chiede nel ricorso) al fine di "un controllo democratico, esercitato dai cittadini, sull'operato di un Ente pubblico".

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Umbria

Fatto

Il Sig....., appuntato scelto effettivo al Comando Stazione Carabinieri di Amelia, in data 26 aprile 2006 presentava ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 27 emessa nei suoi confronti per il periodo 25 gennaio 2005-28 gennaio 2006, sostenendone l'illegittimità sotto vari profili.

Il gravame veniva respinto dal Ministero della Difesa con decisione resa in data 5 settembre 2006. Successivamente, il 12 dicembre 2006, il ricorrente presentava richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di prendere visione ed eventualmente estrarre copia di tutta la documentazione (visti, pareri e quant'altro), prodotta dall'amministrazione di appartenenza e indirizzata al Ministero della Difesa con riferimento all'istruttoria del gravame di cui sopra.

Il Comando Carabinieri Regione Umbria in data 9 gennaio u.s. negava l'accesso alla documentazione richiesta, in considerazione del rigetto del ricorso amministrativo presentato dall'odierno ricorrente, dell'aver indicato i rimedi contro la decisione negativa e dell'inattualità dell'interesse ad accedere che, a dire dell'amministrazione, sarebbe già stato soddisfatto e comunque sarebbe preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Il Sig. contro tale diniego ha presentato gravame a questa Commissione in data 25 gennaio 2007, riaffermando il proprio interesse ad accedere a sua volta strumentale alla proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. In data 9 febbraio 2007 l'amministrazione ha inviato alla scrivente Commissione le proprie note difensive sostenendo la non attualità dell'interesse all'accesso.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Le motivazioni opposte dall'amministrazione resistente a fondamento del diniego appaiono destituite di giuridico fondamento. La circostanza che il ricorso gerarchico proposto dal sia stato respinto, invero, lungi dal poter rappresentare motivo di diniego dell'accesso ne evidenzia, al contrario, l'attualità e la concretezza. I documenti richiesti, infatti, servono al ricorrente per poter proporre ulteriore rimedio giustiziale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, come noto, può essere proposto solo avverso atti definitivi, come è nel caso di specie. La circostanza, evidenziata nelle note difensive dell'amministrazione del 9 febbraio u.s., secondo cui le integrazioni di cui al documento richiesto non sono state tenute in considerazione ai fini della decisione ministeriale non costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso, atteso che il documento amministrativo può essere richiesto al di là della sua concreta utilizzazione procedimentale.

Nessun controllo generalizzato sull'azione amministrativa, inoltre, può essere invocato a sostegno del diniego, atteso che nella fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione il ricorrente risulta essere destinatario diretto della scheda valutativa n. 27 che ha dato luogo al contenzioso con l'amministrazione di appartenenza e che, pertanto, l'accesso esercitato è da ritenersi partecipativo e non informativo, ricadendo nella disciplina di cui all'art. 10, l. n. 21/90.

Trattandosi di accesso supportato da una legittimazione e da un interesse personale, concreto ed attuale, il diniego opposto dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 febbraio 2007

Ricorrente: Sig

Contro
Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno

Fatto

Il sig., quale legale rappresentante della s.r.l., a seguito del ricevimento del verbale redatto dagli ispettori della sede INPS di Livorno, nel quale si configurano violazioni in materia contributiva relative a contratti sottoscritti con persone ritenute dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata, ha presentato, in data 29 novembre 2006, istanza di accesso avente ad oggetto:

l'acquisizione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dai dipendenti della s.r.l. in occasione di accessi ispettivi, in qualsiasi data effettuati;

le dichiarazioni rese nelle medesime circostanze da altre persone, diverse dai dipendenti, presenti durante lo svolgimento dell'ispezione;

ogni altro documento relativo all'accertamento ispettivo di cui al verbale INPS in data 13 novembre 2006.

Afferma il ricorrente che la conoscenza del contenuto delle dichiarazioni è necessaria al fine di valutare l'opportunità della proposizione di un eventuale ricorso amministrativo e giudiziario.

L'amministrazione con nota del 19 dicembre 2006, ha negato l'accesso ai predetti documenti, atteso che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, recante "Regolamento concernente documenti formati o stabilmente detenuti

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241", include tra i documenti non accessibili le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, nonché, più in generale, i documenti contenenti notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva. Lo scopo della citata previsione è di prevenire pressioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori medesimi, quali parti controinteressate. Prosegue, poi, l'amministrazione che la disposizione in base alla quale il diritto di accesso debba prevalere sui casi di esclusione, di cui all'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, vale nei casi in cui la conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per la tutela e la difesa degli interessi giuridici del richiedente. Nel caso in esame, tuttavia, l'unico documento utile per la proposizione di un ricorso, amministrativo o giurisdizionale, è il verbale ispettivo notificato il 22 novembre 2006.

Avverso tale diniego il sig. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Livorno l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

La disposizione richiamata dall'amministrazione, ossia l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale n. 757 del 4 novembre 1994, che sottrae al diritto di accesso alcune categorie di documenti, recita: "documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

La norma citata, in combinato disposto con il successivo art. 3, differisce l'accesso fino al momento della conclusione del procedimento ispettivo, e in ogni caso, fino a quando perdura il rapporto di lavoro. Scopo della previsione è tutelare i lavoratori dichiaranti contro il

pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro.

Un orientamento giurisprudenziale, ritiene, tuttavia, tale timore non fondato in considerazione delle garanzie che l'ordinamento offre al lavoratore, e, in ogni caso "ragione non sufficiente ad escludere tali categorie di documenti dall'accesso richiesto da chi abbia la necessità di conoscerli per curare e difendere i propri interessi giuridici" (TAR veneto, sez. III, n. 1801/2006). L'orientamento citato afferma, inoltre, che il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di difesa e disapplica la disposizione richiamata, in base al principio generale secondo il quale, nel conflitto tra due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa rispetto alla norma regolamentare, ogni qual volta questa precluda l'esercizio di un diritto soggettivo (C.d.S. sez. VI, n. 7389 del 2006).

Ritiene la Commissione che le contrapposte esigenze di tutela del datore di lavoro nei confronti dell'ente previdenziale e di tutela dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, sottese rispettivamente alle citate decisioni giurisdizionali ed alle citate disposizioni regolamentari, quando non sia sufficiente l' "oscuramento" dei nominativi, possano essere temperate nel senso che l'accesso debba essere consentito, in base al combinato disposto dell'art.24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 – estensivamente interpretato - e della lettera d) comma 1, articolo 4 del dlgs n.196 del 2003, solo nei casi in cui sia strettamente indispensabile all'esercizio del diritto di difesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei limiti in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri di Castelnuovo

Fatto

Il Sig....., in data 6 novembre 2006 chiedeva di accedere al verbale (in possesso dell'amministrazione resistente) di sommarie informazioni testimoniali rilasciate dal Sig.e relativo ad un procedimento sanzionatorio ai danni dell'odierno ricorrente per alcune violazioni al codice della strada contestategli. I Carabinieri di Castelnuovo negavano l'accesso con provvedimento del 2.12.2006 (pervenuto al ricorrente in data 6.12.2006), ritenendo che il documento richiesto rientrasse tra i casi di esclusione previsti dall'art. 24, l. n. 241/90, trattandosi di "...documento rivolto all'acquisizione di un atto di polizia giudiziaria...". Avverso il diniego il Raimondo in data 4 gennaio 2007 ha presentato ricorso a questa Commissione, lamentandone l'illegittimità sotto vari profili.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Il diniego espressamente impugnato col presente gravame, invero, si fonda sulla circostanza che il documento oggetto di istanza di accesso rientrerebbe tra quelli esclusi dall'accesso stesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90.

Al riguardo si osserva che il procedimento sanzionatorio cui è stato sottoposto l'odierno ricorrente ha natura amministrativa e non penale; inconferente, pertanto, appare il richiamo alle indagini di polizia giudiziaria effettuate dall'amministrazione resistente. Trattandosi di sanzione amministrativa comminata al ricorrente, questi ha diritto di accedere a tutti i documenti formati o comunque utilizzati dall'amministrazione nel corso del procedimento stesso ai sensi dell'articolo 10, l. n. 241/90.

Il limite invocato dall'amministrazione non sembra idoneo a fondare il diniego, attesa anche la previsione di cui al comma 7 del citato articolo 24, a tenore del quale: "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 febbraio 2007